

Legge urbanistica provinciale.

## **CAPO X Disposizioni varie**

### **Articolo 127 - Interventi sugli edifici**

1. L'installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono esenti dal contributo di cui all'articolo 66 e vengono realizzati nel rispetto della presente legge e delle leggi provinciali in materia di tutela artistico-storica, tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere. Se eseguiti su edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura. (1)

[2. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in caso di interventi in parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi e all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.] (7)

3. Come misura per il contenimento dei consumi energetici ai sensi del comma 1 vale anche la costruzione di verande. Le verande esposte al sole diretto per almeno tre ore al giorno servono alla climatizzazione di abitazioni. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, nella costruzione di verande si possono derogare alle disposizioni riguardanti le distanze dai confini e dagli edifici previste nel piano urbanistico nonché all'indice di area coperta. Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con delibera della Giunta provinciale. Le verande devono essere in collegamento diretto e immediato con l'abitazione e non possono superare l'otto per cento della superficie utile lorda di piano dell'abitazione stessa. (2)

4. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, ai fini della coibentazione di edifici esistenti alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, è possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione. (3)

5. In caso di costruzione di edifici non possono essere superati valori massimi, ancora da definire, di fabbisogno di calore annuale per riscaldamento. Il regolamento di esecuzione verrà approvato con delibera della Giunta provinciale e includerà anche le categorie degli edifici per le quali trova applicazione questo comma. (6)

6. Se il valore di cui al comma 5 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto al valore massimo, uno spessore di coibentazione, ancora da definire, non viene calcolato come cubatura. I relativi criteri vengono stabiliti con delibera della Giunta provinciale. (4)

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione. (6)

8. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, la certificazione del fabbisogno energetico è effettuata dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche tramite affidamento "In-House", o da altre istituzioni qualificate ai sensi di un regolamento emanato dalla Giunta provinciale. (5)

9. Salvi i casi in cui la legge preveda scale di sicurezza esterne, i giroscale con i quali viene superato più di un livello rispetto alla quota dell'entrata, devono essere eseguiti in forma di vani distributivi chiusi. Con deliberazione della Giunta provinciale è determinata la parte dei vani distributivi chiusi, che non viene calcolata come cubatura. Per i giroscale aperti ed esistenti all'entrata in vigore del presente comma il comune può provvedere con il regolamento edilizio. (5)

-----

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 26 comma 1 L.P. 02.07.2007, n. 3 (B.U.R. 17.07.2007, n. 29 S.O. n. 1). Si riporta di seguito il testo previgente: "1. L'installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili

di energia sono esenti dal contributo di cui all'articolo 66 della presente legge e avvengono nel rispetto delle leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela artistico-storica, tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere. Se eseguiti su edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale del 19 febbraio 1993, n. 4, non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura.".

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 26 comma 2 L.P. 02.07.2007, n. 3 (B.U.R. 17.07.2007, n. 29 S.O. n. 1). Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Come misura per il contenimento dei consumi energetici, ai sensi del comma 1, vale anche la costruzione di verande. Le verande servono alla climatizzazione di abitazioni esposte per almeno tre ore al giorno al sole diretto. Nella costruzione di verande devono essere rispettate le disposizioni riguardanti le distanze dai confini e dagli edifici previste nel piano urbanistico rispettivamente in un eventuale piano di attuazione, mentre si può derogare dall'indice di area coperta. Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con delibera della Giunta provinciale. Le verande devono essere in collegamento diretto ed immediato con l'abitazione e non possono superare l'otto per cento della superficie utile lorda di piano dell'abitazione stessa.".

(3) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 50 L.P. 31.03.2003, n. 5 (B.U.R. 15.04.2003, n. 15) è stato poi così sostituito dall'art. 26 comma 2 L.P. 02.07.2007, n. 3 (B.U.R. 17.07.2007, n. 29 S.O. n. 1). Si riporta di seguito il testo previgente: "4. In caso di coibentazione di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 19 febbraio 1993, n. 4 si può derogare dalle distanze tra fabbricati, altezze dei fabbricati e distanze dai confini previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione, purché vengano rispettate le distanze prescritte dal codice civile.".

(4) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 50 L.P. 31.03.2003, n. 5 (B.U.R. 15.04.2003, n. 15) è stato poi così sostituito dall'art. 26 comma 3 L.P. 02.07.2007, n. 3 (B.U.R. 17.07.2007, n. 29 S.O. n. 1). Si riporta di seguito il testo previgente: "6. Se il valore di cui al comma 5 è inferiore almeno del 60 per cento rispetto al valore massimo, uno spessore di coibentazione, ancora da definire, non viene calcolato come cubatura urbanistica. I relativi criteri verranno stabiliti con delibera della Giunta provinciale.".

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 26 comma 4 L.P. 02.07.2007, n. 3 (B.U.R. 17.07.2007, n. 29 S.O. n. 1).

(6) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 50 L.P. 31.03.2003, n. 5 (B.U.R. 15.04.2003, n. 15).

(7) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 33 L.P. 02.07.2007, n. 3 (B.U.R. 17.07.2007, n. 29 S.O. n. 1).